

DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2016
337/2016/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
APPLICABILE AI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2014;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas;
- la deliberazione 4 giugno 2015, 271/2015/R/com;

- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il Testo integrato morosità gas di seguito (TIMG), come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISg), come successivamente modificato ed integrato.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 22, del decreto legislativo 164/00 prevede che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), anche in base a quanto stabilito all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- il Ministero definisce gli indirizzi per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale da parte del fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) indicando l'ambito di erogazione del servizio, le modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali, le modalità di erogazione e di remunerazione del servizio e, infine, demandando all'Autorità la definizione della disciplina di dettaglio;
- per far fronte ai casi di impossibilità di attivazione del FUI e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di default sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11);
- tuttavia, in un contesto, caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività del SdD Distribuzione, l'Autorità, con deliberazione 241/2013/R/gas, ha parzialmente modificato la regolazione di tale servizio prevedendo, tra l'altro, che le richiamate attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti fossero gestite da uno o più venditori (gli FDD), selezionati a seguito di procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG; la medesima deliberazione 241/2013/R/gas ha altresì previsto che le restanti prestazioni essenziali del SdD Distribuzione continuassero a essere erogate dall'impresa di distribuzione;

- rispetto al contesto normativo sopra descritto, l'Autorità definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e degli FD_D e disciplina i suddetti servizi di ultima istanza;
- gli attuali FUI e FD_D, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica per il biennio 2014-2016, termineranno il loro mandato al 30 settembre 2016.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la successiva adozione di provvedimenti atti a definire possibili modifiche alla regolazione in materia di servizi di ultima istanza al fine, da un lato, di incrementare l'efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e, dall'altro, favorire la partecipazione alle procedure di selezione;
- sia, altresì, opportuno, nel valutare l'esigenza di una modifica della disciplina dei servizi di ultima istanza sopra richiamati, tenere conto dell'evoluzione del mercato retail, anche con riferimento ai servizi di tutela attualmente previsti

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti atti a definire le modifiche alla regolazione applicabile in materia di servizi di ultima istanza, finalizzate ad incrementare l'efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e a favorire la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, dei FUI e degli FD_D che svolgeranno i rispettivi servizi a partire dall'1 ottobre 2016;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni